



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale di Frosinone
Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone

Alle Istituzioni scolastiche di Frosinone e provincia
LORO SEDI
e, p.c., Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Esiti del turno sulla continuità didattica e del primo bollettino di conferimenti incarichi a T.D., su posto comune e di sostegno – indicazioni operative e precisazioni

In occasione della pubblicazione del bollettino sulla continuità didattica, nonché dell'esito del primo turno di conferimento incarichi a T.D., su posto comune e di sostegno, per l'a.s. 2025/2026, si rappresenta, quanto segue:

Indicazioni operative per le scuole
--

Come precisato nei decreti AOOUSPFR n. 0000652 del 29.08.2025 e AOOUSPFR n. 0000651 del 29.08.2025, il personale nominato dovrà assumere servizio presso l'Istituzione Scolastica assegnata il **1° settembre 2025**.

Il termine assegnato alle istituzioni scolastiche per comunicare eventuali mancate prese di servizio è fissato al 3 settembre 2025, al fine di consentire a questo Ufficio di dare seguito alle successive operazioni. La comunicazione da parte delle scuole dovrà avvenire inviando apposita comunicazione all'Ufficio scolastico all'indirizzo uspfr@postacert.istruzione.it

Si chiede inoltre di specificare eventuali anomalie riscontrate nella procedura della continuità e/o in quella relativa al primo turno di nomina, inviando una segnalazione tramite PEC all'indirizzo uspfr@postacert.istruzione.it indicando nell'oggetto rispettivamente “segnalazione su continuità” oppure “segnalazione su 1° bollettino”.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7 co. 4 lett. e) dell'O.M. 88/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, partecipano all'assegnazione delle supplenze di cui all'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale sottoscrivendo il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all'estero sarà riconosciuto nel corso di vigenza del contratto il medesimo contratto proseguirà fino al termine della sua durata; qualora, nel corso della vigenza del

☎ 07752961 – C.F.: 80009750607 – Codice iPA: m_pi

PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – PEO: usp.fr@istruzione.it – Sito: <https://lnx.uspistruzione.fr.it>

contratto, dovesse intervenire il diniego del riconoscimento del suddetto titolo, il contratto dovrà essere immediatamente risolto.

Pertanto, per quanto concerne il personale che risulti nominato con riserva (cfr. colonna **“inclusione con riserva”** bollettino di nomina), andrà inserita **nel contratto** la seguente **clausola risolutiva espressa**: <<Il presente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato viene sottoscritto dal Ministero dell'istruzione e del merito in presenza di inclusione nella graduatoria con riserva. L'Amministrazione, pertanto, in relazione alla procedura che ha determinato l'inclusione con riserva, ha facoltà di dichiarare nulla l'eventuale proposta di assunzione e di procedere alla risoluzione del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.>>.

Indicazioni per scuole e aspiranti

La presente nota, la cui pubblicazione sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge, è da intendersi come riscontro ai reclami riconducibili alle casistiche esaminate.

1. Continuità sul sostegno

Si specifica che, l'indicazione della continuità da parte del Dirigente scolastico, unitamente alla conferma resa dal docente nella domanda informatizzata, non comporta l'automatica attribuzione dell'incarico sul medesimo alunno, né la conferma del numero di ore precedentemente ricoperto. La conferma è, infatti, subordinata alla verifica informatica dell'effettiva nominabilità dell'aspirante. Tale verifica tiene conto di tutte le disponibilità di posti presenti nel sistema e riguarda qualsiasi classe di concorso per la quale l'aspirante risulti inserito nelle GPS e abbia presentato regolare domanda. Pertanto, può verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti, il docente non risulti nominabile nel c.d. “Bollettino 0”, con conseguente impossibilità di partecipare alla fase di conferma.

Parimenti, può verificarsi che il docente, risultato nominabile al termine del “Turno 0”, non sia confermabile per indisponibilità di posti nell'a. s. 2025/2026 presso la sede di servizio dell'a. s. 2024/2025.

La conferma, infatti, può essere assicurata solo nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle preferenze di contratto (31 agosto, 30 giugno posto intero, spezzone) espresse in domanda, nell'apposita sezione sulla continuità. Resta inteso, dunque, che il candidato richiedente la conferma esclusivamente su posto al 31 agosto, è considerato rinunciatario rispetto a posti al 30 giugno, eventualmente disponibili presso la sede ove è stata richiesta la continuità didattica.

2. Primo bollettino di conferimento incarichi a T.D., posto comune e di sostegno

Come è ormai noto, il conferimento degli incarichi a T.D. avviene con modalità informatizzata. Nello specifico, il c.d. *algoritmo* processa la posizione di ciascun aspirante utilmente collocato in graduatoria, sulla base del punteggio di inserimento nelle graduatorie di interesse. Tale sistema, che è programmato in modo che si tenga conto delle preferenze di sede (scuola, distretto, comune) e di

tipologia di contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone) espresse in domanda, verifica la corrispondenza tra i posti disponibili e le preferenze manifestate dall'interessato.

In mancanza di siffatto riscontro, il docente - risultato in posizione utile per la nomina - è considerato *rinunciatario* ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M. sopra menzionata, alla cui lettura si rinvia. Per quanto concerne, poi, le ipotesi in cui l'aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso, la spiegazione è che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale. Vi è poi il caso dei candidati riservisti beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia (ad esempio, il 7% del contingente per le riserve per gli invalidi civili) per ciascuna classe di concorso. Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della Legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.

Per tutto quanto sopra chiarito, devono intendersi riscontrati negativamente tutti i reclami, privi di fondatezza, che rientrano nelle fattispecie sopra descritte.

IL DIRIGENTE
Laura SUPERCHI